

Allegato "A" al numero di Raccolta

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione Sociale

E' costituita una società per azioni denominata "AMAG Reti Gas S.p.A." (la "Società").

Articolo 2 - Sede legale

La Società ha sede nel Comune di Alessandria, all'indirizzo risultante dal registro delle imprese. L'organo amministrativo può istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici nel territorio italiano e sopprimere quelle esistenti.

Articolo 3 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio - diretto e/o indiretto per il tramite di Società o Enti partecipati - delle attività di gestione delle reti di distribuzione del gas e del servizio di distribuzione e misura del gas per qualsiasi uso e con qualsiasi tecnologia disponibile ed in particolare: la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate all'erogazione del servizio di distribuzione del gas; la pianificazione operativa degli impianti, le operazioni di progettazione, realizzazione e gestione di nuovi impianti.

La Società potrà infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, societarie funzionalmente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, utili od opportune per favorire lo svi-

luppo e l'estensione della società, acquisire imprese e/o rami di azienda aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, effettuare fusioni, assumere partecipazioni in altre imprese, costituire nuove imprese controllate e/o collegate con espressa esclusione di tutte le attività riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate dalle leggi specifiche.

La Società può realizzare e gestire le attività di cui ai precedenti commi sia direttamente che a favore di terzi, in concessione, in appalto e per conto o a mezzo di società controllate, collegate o partecipate di cui la Società prende parte alla costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni in qualsiasi forma consentita dalla legge.

La Società potrà concorrere a gare per l'assunzione in concessione e/o in appalto dei suddetti servizi.

Nell'esercizio delle proprie attività, la Società avuto riguardo alle finalità di servizio pubblico deve attenersi a principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, e svolgere il proprio oggetto sociale con l'intento di promuovere la concorrenza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi.

Essa, a tal fine:

garantisce la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziale per lo sviluppo di un libero mercato energetico; impedisce discriminazioni nell'accesso ad informazioni commer-

cialmente sensibili.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è fissata al 31-12-2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del revisore se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai Libri Sociali.

Articolo 6 - Capitale sociale - Azioni.

Il capitale sociale è di Euro 100.000 (centomila) ed è diviso in numero 100.000 (centomila) azioni ordinarie, ciascuna avente valore nominale di € 1,00 (uno) ciascuna ed è detenuto per la percentuale di maggioranza assoluta da A.M.A.G. S.p.A.

Per tutta la durata della Società A.M.A.G. S.p.A. deve detenere non meno del 51% delle azioni; le eventuali operazioni di aumento o riduzione del capitale sociale, nonché di trasferimento delle azioni e/o di costituzioni di diritti sulle stesse, debbono avvenire in modo tale da assicurare che A.M.A.G. S.p.A. mantenga il 51% del capitale sociale.

Le azioni sono nominative e indivisibili e attribuiscono ai titolari eguali diritti. Ai fini della legittimazione alla partecipazione alle assemblee farà fede l'iscrizione nel libro soci.

Possono assumere la qualità di socio, oltre alle amministra-

zioni pubbliche e alle società a controllo o a partecipazione pubblica, imprenditori e/o società private a carattere industriale in qualunque forma costituiti e individuati mediante le procedure previste dalle norme vigenti.

L'aumento di capitale avviene a pagamento, mediante conferimenti in denaro o di beni in natura o di crediti, di aziende e di rami aziendali. L'aumento di capitale a pagamento finalizzato all'ingresso di nuovi soci potrà prevedere un sovrapprezzo da versarsi interamente all'atto della sottoscrizione.

In applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 2348 Codice Civile, è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

Articolo 7 - Cessione delle azioni

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, per trasferimento si intende qualsiasi operazione, a titolo oneroso o gratuito (nonché atti costitutivi di garanzie sulle azioni e/o atti esecutivi provenienti da terzi), con il quale si raggiunga direttamente od indirettamente l'effetto di un mutamento della proprietà delle azioni e/o dei diritti a queste collegati.

I soci pubblici possono cedere le proprie azioni nel rispetto della disciplina di legge e/o regolamentare vigente nel settore del gas naturale e delle altre disposizioni generali applicabili.

Qualora il socio privato intenda trasferire a terzi, nei limi-

ti di quanto consentito, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzioni sulle nuove azioni in caso di aumento del capitale sociale, agli altri Soci pubblici spetta il diritto di prelazione. A tal fine il socio che intende effettuare il trasferimento deve previamente farne offerta alle stesse condizioni ai Soci pubblici, tramite l'organo amministrativo, indicando la partecipazione oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di trasferimento e le esatte generalità del terzo acquirente. Entro dieci giorni dal ricevimento l'organo amministrativo dà notizia della proposta a tutti i Soci pubblici, allegando la comunicazione ricevuta, nonché assegnando agli stessi un termine di 30 giorni per l'esercizio del diritto di prelazione. Entro tale ultimo termine i Soci pubblici, a pena di decadenza, comunicano all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più Soci pubblici ciascuno di essi acquista una partecipazione proporzionale a quella già di propria titolarità. Ove nessun Socio pubblico eserciti il diritto di prelazione, è consentito al socio offerente di trasferire liberamente le azioni, purché a condizioni non inferiori rispetto a quelle indicate nella proposta. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo debbono essere effettuate con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini previsti.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei Soci pubblici, **il trasferimento di quote da parte dei soci privati è subordinato** al preventivo parere favorevole di A.M.A.G. Spa che, in alternativa, potrà indicare, al socio privato che intende alienare la propria partecipazione, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione del socio alienante, altri soggetti acquirenti scelti nel rispetto della normativa vigente. Allo spirare di detto termine senza che venga fatta tale indicazione la partecipazione è liberamente cedibile. In caso di parere favorevole da parte di A.M.A.G. rilasciato nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del socio alienante, **il socio sarà libero di trasferire le proprie quote ai soggetti da esso originariamente indicati**, nei termini ed alle condizioni precisate nella comunicazione di offerta.

In ogni caso resta stabilito che le partecipazioni possono essere trasferite unicamente a soggetti in possesso e i cui esponenti aziendali siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 8 - Finanziamenti dei soci

I Soci potranno sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando finanziamenti alla società medesima, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il

pubblico.

I Soci potranno altresì effettuare versamenti in conto capitale e la Società non è tenuta alla loro restituzione.

Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti.

Articolo 9 - Obbligazioni

La Società può emettere prestiti obbligazionari non convertibili, o convertibili con partecipazioni proprie o di società partecipate, con deliberazione dell'assemblea Straordinaria.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune.

All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee speciali.

Articolo 10 - Patrimoni Destinati

La Società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

Articolo 11 - L'Assemblea dei soci

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie a essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha inderogabilmente competenza per:

- approvare il budget di esercizio e il bilancio;

- nominare e revocare gli amministratori;

- nominare i sindaci e il Presidente del Collegio sindacale

ed, eventualmente, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

- determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci,

se non è stabilito dallo statuto e, ove nominato, del soggetto

incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

- deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei

sindaci;

- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili e non convertibili;

- deliberare la costituzione di patrimoni destinati ad uno

specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis, comma 1,

lettera a), del Codice Civile;

- deliberare l'acquisto, la cessione, il conferimento e lo

scorporo di rami d'azienda;

- deliberare l'acquisizione di partecipazioni in altri Enti o

società e/o la costituzione di società controllate e/o parte-

cipate; l'alienazione o dismissione di partecipazioni in esse-

re.

L'assemblea ordinaria delibera altresì, ai sensi dell'articolo

2364, comma 1, n. 5, c.c., sui seguenti atti:

- i piani degli investimenti;

- l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

- i piani industriali e gli altri documenti programmatici;

- le modifiche dei contratti stipulati dalla società con la pubblica amministrazione.

Ai fini delle deliberazioni sulle materie individuate ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, c.c., l'organo amministrativo provvederà a trasmettere ai soci, almeno 15 giorni prima dell'assemblea chiamata a deliberare su di essi, i seguenti documenti: il programma annuale e triennale delle attività di servizio, il programma di investimenti di manutenzione e di attuazione delle infrastrutture, le convenzioni e/o i contratti inerenti i servizi di cui la Società è affidataria.

L'assemblea ordinaria esprime inoltre pareri o raccomandazioni non vincolanti, ogni qualvolta l'organo amministrativo ne faccia richiesta.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Le decisioni assunte e le autorizzazioni rilasciate dall'assemblea ai sensi del presente articolo saranno adottate previa deliberazione da parte del competente organo di ciascun socio.

Articolo 12 - Competenze dell'assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le materie a essa attribuite dalla Legge e dal presente Statuto.

In particolare, sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori e dei relativi compensi;
- lo scioglimento e la liquidazione della Società;
- la proroga del termine della Società;
- l'aumento del capitale;
- fusione e scissione della Società;
- la trasformazione della Società.

Si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge.

Articolo 13 - Programmazione e controllo sulla Società.

Fermo restando quanto previsto negli articoli che precedono, l'organo amministrativo è tenuto a inviare ai soci, a semplice richiesta di questi ultimi, i verbali delle proprie adunanze e l'eventuale documentazione ivi allegata, nonché gli atti relativi alle operazioni strategicamente rilevanti.

La Società ha obbligo di comunicare ai soci gli ordini del giorno delle convocazioni dell'organo amministrativo, almeno tre giorni prima della relativa adunanza.

Articolo 14 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata nei

casi di legge dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,

ove nominato, o dall'Amministratore unico, di propria inizia-

tiva ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta tanti soci

che rappresentino almeno il 5% del Capitale Sociale, i quali

devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare in

conformità a quanto previsti dall'art. 2367 c.c.

Se gli Amministratori, o in loro vece i Sindaci, non provvedo-

no, la convocazione è ordinata dal Presidente del Tribunale,

su istanza dei Soci, il quale indica la persona che deve pre-

siederla.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,

il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da

trattare e deve essere comunicato ai soci almeno 15 giorni

prima di quello fissato per l'assemblea stessa, ovvero otto

giorni in caso di urgenza, a tutti gli iscritti nel libro dei

soci al domicilio ivi riportato, con uno dei seguenti mezzi di

comunicazione: a) fax con richiesta di avviso di ricezione;

PEC o e-mail con richiesta di avviso di ricezione; c) racco-

mandata con ricevuta di ritorno.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Pre-

sidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato. In

manca, la presidenza dell'assemblea spetta alla persona de-

signata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare co-

stituzione della stessa, accertare l'identità e la legittima-

zione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare

si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno due volte all'anno per deliberare sul bilancio annuale, sull'autorizzazione del budget economico-finanziario e degli investimenti, nonché su ogni altra materia rimessa alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 15 - Assemblea di seconda e ulteriore convocazione.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda e ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda e ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 16 -- Assemblea totalitaria.

Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del collegio sindacale.

In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva

comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti

dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Articolo 17 - Legittimazione a intervenire e votare alle assemblee.

I Soci sono legittimati a partecipare all'assemblea previo de-

posito presso la sede sociale dei propri titoli o certificati;

ai fini della valida costituzione dell'assemblea, è necessario

che i soci vengano regolarmente ammessi dal Presidente

dell'assemblea e siano presenti per tutta la durata

dell'assemblea.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

L'azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi

dell'art. 2372 del codice civile.

Articolo 18 - Presidente - Segretario dell'assemblea - Procedimento assembleare e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, o dall'Amministratore Unico.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consi-

glio di Amministrazione la presidenza è assunta dal soggetto

incaricato dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il

verbale sia redatto da un notaio, che viene scelto dal Presi-

dente.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 19 - Composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'organo amministrativo.

La Società è amministrata da un Amministratore Unico nominato da A.M.A.G. S.p.A. ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile, ovvero, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente e applicabile, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti.

In tale seconda ipotesi, ai sensi dell'art. 2449 c.c., il Presidente del Consiglio di Amministrazione e almeno un altro Consigliere sono nominati da A.M.A.G. S.p.A.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere determinata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251).

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea, nel rispetto dell'articolo 2383, comma 2, del Codice Civile.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale il quale potrà compiere nel

frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, viene convocato con un preavviso di almeno cinque giorni prima con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione; in caso di urgenza esso può essere convocato a mezzo fax con preavviso di un giorno.

Articolo 20 - Poteri di gestione e rappresentanza

L'organo amministrativo è investito, dei poteri per la gestione della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatte salve le competenze rimesse dalla legge o dal presente Statuto all'assemblea ordinaria o straordinaria.

La rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- agli amministratori delegati ove nominati.

E' ammessa l'attribuzione della carica di vicepresidente solo a condizione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 21 - Compensi

L'assemblea, in conformità e nei limiti previsti dalle normative vigenti e applicabili, può attribuire agli amministratori un emolumento per l'opera svolta, in misura fissa oltre a eventuali indennità variabili di risultato, queste ultime liquidabili solo nel caso di assenza di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore.

In ogni caso è vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 22 - Delega di attribuzioni

L'organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza dalla legge o dal presente Statuto, in via collettiva o individuale a singoli amministratori, determinando i limiti della delega.

In ogni caso l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione può essere a favore di un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente previa autorizzazione dell'assemblea.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 23 - Collegio sindacale e revisione legale

L'assemblea nomina il Collegio sindacale e ne determina,

all'atto della nomina, il relativo compenso.

Il Collegio sindacale è composto da un Presidente, due membri effettivi e da due membri supplenti.

Ai sensi dell'art. 2449 c.c., almeno due membri effettivi sono nominati da A.M.A.G. S.p.A., uno dei quali assumerà la carica di Presidente.

La composizione del Collegio sindacale deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal Regolamento attuativo (D.P.R. 30 novembre /2012 n. 251).

Il Collegio sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione del Collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea, all'atto della nomina del Collegio sindacale e/o del soggetto incaricato della revisione legale, determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio ai sensi del Codice Civile.

La misura del compenso spettante al Collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti è stabilita dall'Assemblea in conformità alle normative vigenti e applicabili.

Al fine di garantire i principi di professionalità e indipendenza dei componenti del Collegio sindacale e/o del soggetto incaricato della revisione legale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dai soci all'atto della nomina resta in ogni caso "invariato" per tutta la durata dell'incarico conferito.

Il Collegio sindacale attesta, mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato annuo e degli utili annui realizzati.

Articolo 24 - Bilancio e utili

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo deve provvedere alla redazione della proposta di bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione e la decisione sulla distribuzione e sul riparto degli utili.

Il termine è elevato a centottanta giorni in presenza di:

- a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.

In questi casi gli amministratori indicano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c.

Gli utili netti di esercizio, risultanti dal bilancio regolar-

mente approvato dall'assemblea, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, verranno distribuiti tra i soci, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Articolo 25 - Scioglimento

Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

Con decisione dell'assemblea, saranno determinate le modalità della liquidazione e saranno nominati uno o più liquidatori indicandone i poteri, le attribuzioni ed il relativo compenso.

I liquidatori così nominati nell'espletamento dell'incarico dovranno portare a compimento nel più breve tempo possibile la liquidazione.

Articolo 26 - Foro Competente

Foro competente per ogni controversia è quello di Alessandria.

Alessandria, 4 dicembre 2017